OGGETTO: "Gilar S.r.l." (P. IVA 01404031005). Presidio sanitario sito in Roma, Via A. Genina n. 30. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale per trasformazione del presidio sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. 837 del 11/12/2017 recante "Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali".

VISTO il DCA n. U00118 del 9/4/2013 recante "Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Gilar S.r.l.", gestito dalla Gilar S.r.l. (P. IVA 01404031005), con sede in Via A. Genina n. 30 – 00139 Roma.";

VISTA l'istanza, a seguito di modificazione dell'assetto distributivo funzionale interno senza variazioni della volumetria preesistente, di autorizzazione all'esercizio per trasformazione del laboratorio generale di base sito in via A. Genina 30 a Roma, presentata dalla società "Gilar Srl" ai sensi della lettera b, comma 1, art. 2 del R.R. 2/2007, acquisita con nota prot. n. 361614 del 14/07/2017, e la relativa integrazione, acquisita con nota prot. 400209 del 02.08.2017;

PRESO ATTO che la documentazione prodotta risulta rispondente a quella prevista dalla L.R. n. 4/2003 e dal R.R. n. 2/2007, e che pertanto sussistono i presupposti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della struttura sopra citata;

VISTE:

- la nota Prot. n. 418066 dell'11/08/2017 con la quale è stato chiesto alla ASL ROMA 1 di effettuare presso il sito in via A. Genina 30 a Roma, gestito dalla società "Gilar Srl", le verifiche relative alla summenzionata istanza:
- la nota Prot. n. 138857 del 13/03/2018 con la quale il Direttore Generale dell'ASL ROMA 1 ha trasmesso il parere favorevole alla conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale a seguito di trasformazione del presidio sanitario sito in via A. Genina 30 a Roma, gestito dalla società "Gilar Srl";

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato di dover confermare, ai sensi della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007 e dell'art. 9 del R.R n. 13/2007, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale del presidio sanitario sito in Roma, Via A. Genina n. 30, "Gilar S.r.l." (P. IVA 01404031005), a seguito di trasformazione del predetto presidio sanitario;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

di confermare, ai sensi della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007 e dell'art. 9 del R.R n. 13/2007, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale del presidio sanitario sito in Roma, Via A. Genina n. 30, "Gilar S.r.l." (P. IVA 01404031005), a seguito di trasformazione del predetto presidio sanitario;

Rimane confermato, per il resto, quanto disposto dal DCA n. U00118/2013.

Il presente provvedimento sarà notificato via PEC al Legale Rappresentante della società, e comunicato all'ASL ROMA 1 ed al Municipio III di Roma Capitale.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

20 APR. 2018

Ticola Zingaretti